

Misure di conservazione sito-specifiche di un sito di importanza comunitaria (SIC) e divieto di realizzare nuovi impianti eolici

T.A.R. Piemonte, Sez. I 31 marzo 2022, n. 304 - Prosperi, pres.; Riso, est. - Seva S.r.l. (avv.ti Mangialardi, Chiosso) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto) ed a.

Bellezze naturali - Misure di conservazione sito-specifiche di un sito di importanza comunitaria (SIC) - Divieto di realizzare nuovi impianti eolici ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS, ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale.

(*Omissis*)

FATTO

La società ricorrente Seva S.r.l. – operante nel settore delle energie rinnovabili, progettando, realizzando e gestendo impianti eolici – in data 24 giugno 2013 presentava alla Provincia di Alessandria “istanza di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianto eolico denominato “Monte Poggio” in comune di Fraconalto, ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 387/2003” avente ad oggetto l’installazione di n. 7 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 14 MW da posizionare a quota 800 mt. sulla dorsale Monte Poggio-Monte Calco.

In data 13 aprile 2015, l’Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo esprimeva “un giudizio di incidenza ambientale negativo in merito al progetto di impianto di produzione di energia alimentato da fonte eolica in Comune di Fraconalto (AL) denominato “Parco Eolico Monte Poggio”, proposto da S.E.V.A. S.r.l. di Milano, interessante indirettamente il SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale del 9 marzo 2017, n. 6-4745, approvava, ai sensi dell’art. 40 L.R. 19/2009, le “Misure di conservazione sito-specifiche” per la tutela di tre siti della Rete natura 2000 del Piemonte, tra cui quelle relative al SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”. Segnatamente, ai sensi dell’art. 3, lett. ff), dell’art. 57, comma 1, lett. g), dell’art. 59, comma 1, lett. f) e dell’art. 61, comma 2, delle predette Misure, veniva previsto il divieto di realizzare nuovi impianti eolici “ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS, ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell’avifauna, il più importante in ambito regionale, e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale (All. I Dir. 2009/147/CE)”.

Avverso la prefata deliberazione insorge l’odierna ricorrente promuovendo rituale gravame affidato ai seguenti profili di censura:

1) “Violazione e falsa interpretazione di legge e regolamento: artt. 3 e 97 Cost.; art. 2, D.M. 17 ottobre 2007; art. 7 e segg., L. 7 agosto 1990, n. 241; Eccesso di potere: irragionevolezza ed illogicità; violazione del principio di partecipazione”.

La difesa di parte ricorrente contesta la deliberazione impugnata in ragione del fatto che il procedimento di valutazione, redazione ed adozione delle misure di conservazione sito-specifiche relative al SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”, si sarebbe svolto senza garantire la “concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto” ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 17 ottobre 2007, e, segnatamente, delle amministrazioni pubbliche interessate, in quanto rientranti nei confini del SIC o nell’area buffer esterna, nonché della ricorrente e degli altri operatori economici che, come la stessa, avevano presentato domanda di autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico nella zona di interesse.

La ricorrente soggiunge, altresì, che laddove il provvedimento impugnato riporta che “alla selezione e formazione delle misure di conservazione sito-specifiche hanno concorso anche i soggetti attualmente delegati alla gestione dei siti e che tali misure sono state elaborate a seguito del confronto con le amministrazioni locali territorialmente interessate” lo stesso si riferirebbe al diverso SIC di “Strette della Val Borbera” e non anche a quello oggetto della domanda di autorizzazione presentata da Seva S.r.l.

2) “Violazione e falsa interpretazione di legge e regolamento: artt. 3, 97 Cost.; art. 3 e 6, L. 241/1990; par. 17 e allegati 3 e 4 D.M. 10 settembre 2010 (“Linee Guida Nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”); D.G.R. Piemonte 28 settembre 2009, n. 30-12221 – recante approvazione della Relazione Programmatica sull’Energia (D.G.R. 19 novembre 2007 n. 26-7469), pag. 161; D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e ss.mm. e ii. Eccesso di potere: irragionevolezza ed illogicità, contraddittorietà”.

Con la deliberazione impugnata sarebbe stato, altresì, illegittimamente previsto il divieto, articolato in termini assoluti, di realizzare nuovi impianti eolici in aree esterne e, in particolare, ad un “buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS”, contrariamente a quanto disposto dalla normativa statale e regionale in ossequio alla quale il divieto riguarderebbe esclusivamente le aree interne al SIC/ZPS. Diversamente, per le aree esterne ad esso non sussisterebbe un automatico divieto di installazione di aerogeneratori, bensì la necessità di esperire un’adeguata attività istruttoria, ai sensi del paragrafo 17 del D.M. 10 settembre 2010, volta a verificare la compatibilità dell’impianto con le esigenze di tutela

ambientali e la validità delle misure di mitigazione dei potenziali impatti eventualmente proposte. Nello specifico, con riguardo agli impianti eolici, tale valutazione soggiacerebbe alle risultanze dello studio di impatto ambientale, così come previsto dall'allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010.

Tale assunto sarebbe confermato da quanto previsto dalla normativa regionale (D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409, D.G.R. 28 settembre 2009, n. 30-12221, Piano d'Azione per la conservazione dell'avifauna nel SIC/ZPS Capanne di Marcarolo, approvato con D.C.R. del 10 novembre 2009), nonché dalla normativa sovranazionale.

Inoltre, parte ricorrente osserva che la previsione di un buffer di 1 km esterno alla ZPS "Capanne di Marcarolo", all'interno del quale sarebbe vietata la realizzazione del parco elettrico, non sarebbe adeguatamente motivata.

Si deduce, altresì, la contraddittorietà del provvedimento impugnato nella parte in cui, sancendo il predetto divieto, richiama la relazione programmatica sull'Energia D.G.R. 19 novembre 2007 n. 26-7469, la quale ribadisce che lungo le rotte di migrazione degli uccelli l'eventuale esclusione di un progetto eolico dovrà essere subordinata ad un monitoraggio.

3) "Violazione e falsa interpretazione di legge e regolamento: artt. 3, 97 Cost.; D.G.R. Piemonte 7 aprile 2014, n. 54-7409; D.G.R. 28 settembre 2009, n. 30-12221; artt. 3 e 6, L. 241/1990; Eccesso di potere: irragionevolezza ed illogicità, contraddittorietà; carenza di istruttoria".

Il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illegittimo in quanto non avrebbe considerato l'attività istruttoria svolta dall'Università di Genova su commissione di Seva S.r.l., dai cui studi svolti risulterebbe la compatibilità degli impianti della ricorrente, progettati sul crinale di Monte Poggio, i quali, pur se compresi all'interno del "buffer di 1 km", non sono tuttavia percorsi dalle migrazioni dell'avifauna.

Si sono ritualmente costituiti in giudizio la Regione Piemonte, in qualità di Amministrazione resistente, l'Ente di gestione delle aree protette Appennino Piemontese ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, chiedendo la reiezione nel merito del ricorso.

In particolare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la memoria di costituzione, depositata in data 18 ottobre 2017, rileva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla censura relativa alla possibile violazione della normativa nazionale nel settore energetico, atteso che la stessa fa capo ad altra Amministrazione statale, nonché l'estraneità dello stesso al merito della controversia in quanto concernente esclusivamente profili di competenza regionale.

In data 3 ottobre 2017 hanno spiegato intervento *ad opponendum* i signori Percivale Cesare, Bisio Carlo, Valeri Maria Teresa, Nurra Piero, Valeri Rachele Rosanna, Nurra Lucrezia, Nurra Cecilia, Nurra Giovanni, Percivale Luigia, Percivale Maria Luisa, Simonutti Marina Olga, Bavastro Angelo Mario, Prati Mario, Repetto Teresa Maria, Percivale Paolino, Silvia Giulia, Rossi Pier Enzo, Bonanni Andrea, Boccardo Marida, Celesia Angela, Bruschi Enrico, Guido Paolo, Odino Carla Angela, Capurro Giovanni, Bozano Roberto, proprietari di immobili e/o residenti nelle immediate vicinanze all'area del Monte Poggio-Monte Calvo, dove la ricorrente intende realizzare il parco eolico.

Con il predetto intervento, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso, viene rilevato, con riguardo alla prima censura, come la Regione Piemonte, correttamente, non abbia coinvolto la ricorrente nella procedura di adozione delle misure di conservazione sito-specifiche atteso che il sito di riferimento SIC-ZPS "Capanne di Marcarolo" – inserito nell'elenco dei siti di importanza comunitaria e nell'elenco nazionale delle zone di protezione speciale con D.M. 19 giugno 2009 – soggiace alla disciplina dettata dall'art. 40 L.R. 19/2009, la quale non prevede una siffatta concertazione, diversamente da quanto previsto per i siti ZSC – "zone speciali di conservazione" – sottoposti, invece, alla disciplina dell'art. 2, comma 1 del D.M. 17 ottobre 2007, richiamata dalla ricorrente.

L'infondatezza della seconda e terza censura deriverebbe dall'errata prospettazione della ricorrente, secondo la quale i provvedimenti impugnati vieterebbero, in assenza di adeguata istruttoria, in via assoluta, la realizzazione di impianti eolici nell'area buffer di 1 km all'esterno del SIC-ZPS "Capanne di Marcarolo". Con riguardo al lamentato difetto di istruttoria, gli intervenienti osservano come la Regione Piemonte avrebbe espressamente riportato nei provvedimenti impugnati che le misure di conservazione sito-specifiche erano state adottate a seguito di procedure partecipate, e sarebbero stati, altresì, indicati gli specifici motivi per i quali si era resa necessaria l'adozione per il SIC-ZPS "Capanne di Marcarolo" di misure sito-specifiche per la fauna migratrice (art. 61 Misure di conservazione sito-specifiche).

Inoltre, contrariamente a quanto perorato da parte ricorrente, la Regione Piemonte non avrebbe vietato *tout court* la realizzazione di impianti eolici ad un buffer di 1 km esterno al SIC-ZPS oggetto dell'odierno ricorso, in quanto sarebbero stati ammessi all'autorizzazione gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt previa valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009.

L'inasprimento delle misure di conservazione, sotteso al divieto imposto con i provvedimenti impugnati per gli impianti con potenza superiore, sarebbe stato adottato in ossequio al principio di precauzione.

In data 14 maggio 2021 la ricorrente Seva S.r.l. manifestava interesse alla decisione.

La Regione Piemonte, a seguito del deposito, in data 12 gennaio 2022, di una relazione sui fatti di causa redatta dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, con successiva memoria del 19 gennaio 2022, ripercorrendo il quadro normativo di riferimento, chiarisce *in primis* che il sito in questione è stato identificato per l'alto valore di biodiversità presente sia come zona speciale di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE c.d. "Habitat", sia come zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 2009/147/CEE c.d. "Uccelli"; *in secundis* che le "Misure

di conservazione sito-specifiche” oggetto dell’odierna contestazione, sono state previste con un duplice scopo, concernente, da un lato, la trasformazione del SIC in questione in ZSC e, dall’altro, l’adozione di misure di conservazione speciali previste per la ZPS ai sensi dell’art. 6, par. 2, Direttiva “Habitat”.

Con riguardo all’asserito mancato coinvolgimento delle amministrazioni interessate e degli operatori economici del territorio, la difesa della Regione Piemonte ribadisce la presenza di due diversi iter procedurali previsti rispettivamente per le ZSC e le ZPS e che solo per le zone speciali di conservazione avrebbe dovuto essere assicurata una procedura concertata.

Viene, altresì, evidenziata l’adeguatezza dell’istruttoria espletata e posta a fondamento della misura contestata in termini anticipatori e di “precauzione” ai sensi degli artt. 3 e 4 della Dir. 2009/147/CEE (Dir. Uccelli) per evitare “il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie”, a fronte del concreto avvio di procedure decisionali partecipate con gli Enti pubblici e gli operatori economici del territorio della ZSC, nonché alla luce dell’adozione da parte dell’ente gestore nel giugno 2013 di una “Carta del rischio” – e della contestuale Relazione scientifica ai sensi degli Allegati 3 e 4 del D.M. 10 ottobre 2010 – che aveva individuato un buffer di 5 km attorno alla ZPS in cui il rischio va da “basso” a “molto elevato”.

Da ultimo, con riguardo al terzo motivo di ricorso, la difesa della Regione osserva come gli studi effettuati dall’Università di Genova a sostegno del progetto della ricorrente erano stati valutati nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale per l’autorizzazione alla realizzazione del “Parco Eolico Monte Poggio”, come emergerebbe dalla relazione tecnica elaborata dall’Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino piemontese.

I soprariportati assunti sono stati contestati dalla difesa di parte ricorrente con le memorie del 2 settembre 2021, 21 gennaio 2022 e 2 febbraio 2022, nelle quali si osserva *in primis* che i provvedimenti impugnati avevano ad oggetto l’approvazione delle misure sito-specifiche relative al SIC-ZPS “Capanne di Marcarolo” necessarie ai fini della designazione dell’area quale zona speciale di conservazione (ZSC) tramite successivo decreto ministeriale”; le misure, dunque, avrebbero riguardato un sito già ZPS che è divenuto ZSC e, pertanto, il procedimento di approvazione applicabile non era più quello stabilito per le misure sito specifiche di cui alla ZPS ma quello sancito all’art. 2, comma 2, D.M. 17 ottobre 2007 previsto per le misure sito specifiche di cui alla ZSC.

Inoltre, viene rilevato che la determinazione 93/2014 con la quale è stata indetta una conferenza di servizi per l’adozione di un aggiornamento al piano di gestione “Misure sito-specifiche di gestione e conservazione degli habitat acquatici e della fauna ittica nel territorio del SIC IT 1180026” e la determinazione 177/2013 concernente l’avvio di una collaborazione istituzionale con l’Università del Piemonte Orientale, prodotte dall’Ente di Gestione, e volte a dimostrare l’avvio di una procedura partecipata, sarebbero inconferenti, atteso che le stesse non avevano ad oggetto la misura contestata relativa alla previsione di un buffer di 1 km ai fini della protezione dell’avifauna. Parimenti, nel parere negativo espresso dall’Ente di Gestione in data 13 aprile 2015 sul progetto di Seva non si farebbe riferimento al predetto buffer. Peraltro, l’istruttoria svolta dall’Ente di gestione sul progetto presentato da Seva essendosi conclusa in data 13 aprile 2015 non avrebbe potuto tenere conto delle risultanze degli studi dell’Università di Genova conclusisi in data 15 settembre 2017.

Avvenuto lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Viene all’esame del Collegio una controversia avente ad oggetto la legittimità della Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 6-4745 del 9 marzo 2017 avente ad oggetto, per la parte qui di interesse, l’approvazione ai sensi dell’art. 40 della L.R. 19/2009 delle Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela del sito “Capanne di Marcarolo” e, segnatamente, la legittimità dell’iter procedurale seguito per la previsione della misura concernente il divieto di realizzare nuovi impianti eolici “*ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS, ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell’avifauna, il più importante in ambito regionale, e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale (All. I Dir. 2009/147/CEE)*”.

2. - In via preliminare, il Collegio ritiene di dover accogliere l’eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva dedotta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con la memoria di costituzione a fronte degli specifici profili del *thema decidendum* caratterizzanti l’odierno gravame e concernenti, come detto, l’adozione di misure sito-specifiche, che seppur collocata in un complesso quadro normativo nazionale ed euro-unitario, è, tuttavia, rimessa alla specifica competenza regionale.

3. - In una prospettiva di massima chiarezza ricostruttiva valga innanzitutto richiamare il complesso quadro normativo di derivazione euro-unitaria in cui si innesta la questione oggetto dell’odierna controversia.

4. - La rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica, diffusa su tutto il territorio dell’Unione, costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – successivamente rimessi alla designazione in termini di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) mediante l’esperimento



di un complesso iter procedurale - e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

4.1. - A quest'ultima è rimessa la specifica tutela degli uccelli selvatici, originariamente disposta con la Direttiva 1979/409/CEE, successivamente abrogata.

Più nello specifico, la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato e ne disciplina lo sfruttamento.

La direttiva precisa di applicarsi agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

L'art. 4, per quanto interessa in questa sede, prevede che *"1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione... Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva. 2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione"*.

Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000.

4.2. - L'iter istitutivo delle ZPS caratterizzato, quindi, da una maggiore agilità, trova fondamento nella circostanza che *"per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici"* (Considerando n. 3).

4.3. - Segnatamente, gli artt. 2 e 3 della predetta Direttiva impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli, ad un livello che corrisponde in particolare *"alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative"*, ovvero *"le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie di habitat"*. Tali misure sono, innanzitutto, l'istituzione di zone di protezione, il mantenimento e la sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno ed all'esterno delle zone di protezione, il ripristino dei biotopi distrutti, la creazione di biotopi.

L'art. 4 prescrive che gli Stati membri classifichino come zone di protezione speciale i territori più idonei, in numero ed in superficie, alla conservazione delle specie di uccelli, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la Direttiva; e che adottino misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione ed anche al di fuori di esse, *"l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative"* (comma 4).

4.4. - Diversamente, le misure dettate dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" perseguono la finalità di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Le misure dettate sono intese, quindi, ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario (art. 3 della Direttiva "Habitat").

4.5.- Ai fini definitivi, la citata Direttiva specifica che si intende per: a) "Sito di importanza comunitaria" un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente, e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica Natura 2000, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione; b) "Zona speciale di conservazione" un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

4.6. - Invero, la designazione delle ZSC costituisce passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l'entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa.

La designazione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Direttiva Habitat e dall'art 3, comma 2 del d.P.R. 357/97 e s.m.i. e dall'art. 2 del D.M. 17 ottobre 2007.

5.- A livello nazionale l'ordinamento italiano ha recepito la normativa unionale con l'approvazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

6. - Al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, la legge finanziaria del 2007 (art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006 n. 296), ha, altresì, disposto una delega al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'individuazione, mediante decreto, dei criteri minimi uniformi sulla base dei quali le Regioni devono adottare le misure

di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del citato d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. La delega è stata, successivamente, attuata con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante i *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”*.

7. - La Regione Piemonte con la L.R. 29 giugno 2009, n. 19 ha istituito la rete ecologica regionale in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e in virtù dell'articolo 6 dello Statuto della Regione. La predetta rete è composta dalle seguenti aree: a) il sistema delle aree protette del Piemonte; a bis) le aree contigue; b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000; b bis) le zone naturali di salvaguardia; c) i corridoi ecologici.

8. - Ricostruito il quadro normativo di riferimento è ora possibile applicare siffatte coordinate al caso oggetto del presente gravame concernente il sito IT1180026 *“Capanne di Marcarolo”*, il quale per l'alto valore di biodiversità ivi presente è stato qualificato come zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva *“Uccelli”* ed inserito negli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per essere successivamente designato come zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva *“Habitat”* mediante l'avvio della procedura sopra richiamata tramite Decreto Ministeriale.

9. - Con l'impugnata D.G.R. n. 6-4745 la Regione Piemonte ha approvato le misure di conservazione sito-specifiche ai sensi dell'art. 40 L.R. 19/2009, a rigore del quale *“la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la designazione delle zone speciali di conservazione, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 2009/147/CEE e in conformità con la normativa nazionale di recepimento. 2. Le misure di cui al comma 1 comportano, all'occorrenza, l'approvazione di appositi piani di gestione. 3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, e sono accompagnati, all'occorrenza, dall'individuazione dei soggetti attuatori”*.

9.1. - Nello specifico, all'art. 1 dell'allegato alla Delibera - recante *“Principi generali, ambito di applicazione e valenza”* - viene chiarito che le misure sito-specifiche vengono adottate al fine del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Le misure di conservazione rispondono altresì a quanto stabilito dalla Risoluzione 7.5/2002 della Conferenza delle parti della Convenzione di Bonn per quanto riguarda il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione della fauna migratrice (uccelli e chiroterti).

9.2. - La successiva lett. b) dell'art. 1 specifica, altresì, che *“le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e dalla DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, di seguito denominato “sito”, facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare”*.

10. - Quanto riportato chiarisce la portata applicativa della delibera, nonché le finalità perseguite con l'approvazione di siffatte misure, individuabili, da un lato, nell'esigenza di garantire il mantenimento degli habitat ai fini della conservazione di specie animali o vegetali indicate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli e per la fauna migratrice presente nel SIC/ZPS di riferimento, dall'altro, nella necessità di proseguire il processo di designazione del SIC in ZSC a fronte del decorso del termine di sei anni dalla sua individuazione ed al fine di adempiere al percorso concordato con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il superamento della procedura d'infrazione 2015/2163 concernente la *“mancata designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei siti di importanza comunitaria”*.

10.1. - Da ciò ne deriva la diversa modalità di individuazione delle misure sito-specifiche.

11. - Ebbene, con la prima censura, la ricorrente lamenta la mancata *“concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto”* prevista all'art. 2, comma 1, D.M. 17 ottobre 2007 con riguardo alla misura concernente *“il divieto di realizzare nuovi impianti eolici “ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS, ai fini della tutela del corridoio*

di migrazione primaverile dell'avifauna, il più importante in ambito regionale, e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale (All. I Dir. 2009/147/CE)".

12. - La doglianza non può trovare accoglimento alla luce di una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento sopra richiamato.

12.1. - Come chiarito, il sito di importanza comunitaria (SIC) "Capanne di Marcarolo" è stato qualificato come zona di protezione speciale (ZPS) ed individuato come sito designato ad ottenere la qualifica di sito di speciale conservazione (ZSC).

12.2. - In tale ottica ricostruttiva, la misura contestata rientra *de plano* tra quelle svolgenti una funzione di tutela anticipatoria concernente specificamente l'istituzione del sito in termini di ZPS, avendo la stessa ad oggetto la tutela di specie elencate nell'Allegato I della direttiva 2009/147/CEE (art. 3, lett. ff), art. 57, comma 1, lett. g), art. 59, comma 1, lett. f) e dell'art. 61, comma 2 delle misure sito-specifiche).

12.3. - A conferma di tale assunto soggiunge, peraltro, quanto indicato dall'art. 61 "Norme per la conservazione della fauna migratrice" il quale sancisce il predetto divieto "a maggiore specificazione dell'art. 8, capo II (Misure specifiche per le ZPS), della DGR 54-7409 del 07/04/2014 s.m.i." (comma 2, lett. a).

Il citato articolo 61 chiarisce che la motivazione principale della designazione del Sito "Capanne di Marcarolo" quale ZPS è data dalla presenza di un importante corridoio di migrazione pre-riproduttivo (primaverile) dell'avifauna, il più importante per il Piemonte, riguardante soprattutto rapaci, apodiformi e irundinidi.

Risulta quindi evidente come tra gli obiettivi principali di conservazione del Sito quale ZPS vi siano quelli specificamente relativi al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di uccelli migratori di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, il cui elenco di specie è riportato nel Formulario Standard del Sito.

12.4. - La misura contestata soggiace, pertanto, alla disciplina dettata per le ZPS ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, Direttiva "Habitat" e non anche alle misure previste ai fini della designazione del sito in termini di ZCS.

12.5. - A tale proposito occorre vagliare la portata del predetto articolo 6, il quale detta disposizioni aventi un ruolo cardine nella gestione dei siti della rete Natura 2000, costituendo punto di fusione con la direttiva "Uccelli" atteso che lo stesso, come si legge nella "Guida della Commissione Europea all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE", fornisce un quadro generale per la conservazione e la protezione dei siti con disposizioni proattive, preventive e procedurali e riguarda le ZPS classificate a norma della direttiva Uccelli, così come i siti designati a norma della direttiva Habitat.

12.6. - In disparte le misure proattive dettate paragrafo 1, occorre, ai fini qui di interesse, valutare attentamente il disposto di cui al paragrafo 2, il quale recita che "gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva".

Come si legge nella "Guida della Commissione Europea all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE", la disposizione si applica indistintamente nelle ZSC, nei SIC e nelle ZPS.

In tale documento, per quanto interessa in questa sede, si precisa altresì che "Queste misure vanno al di là delle semplici misure di gestione necessarie ai fini della conservazione, già coperte dall'articolo 6, paragrafo 1. Le parole «evitare» e «potrebbe avere conseguenze significative» sottolineano la natura anticipatoria delle misure da prendere. Non è accettabile aspettare che si verifichi un degrado o una perturbazione per adottare le misure (causa C-418/04 — cfr. anche alla sezione 4.4.1 l'interpretazione di «che possa avere», di cui all'articolo 6, paragrafo 3)".

Segnatamente, tali misure, per le ZPS, sono previste all'art. 4 della direttiva "Uccelli" il quale prevede che "per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione".

La disposizione risponde ad una chiara ratio di intervento in termini anticipatori, espressione del principio euro-unitario di precauzione ai sensi dell'art. 191, paragrafo 2, comma 1, TFUE, a rigore del quale gli Stati Membri sono tenuti ad adottare tutte le misure più opportune per garantire che non si verifichi un degrado o una perturbazione significativa degli habitat naturali e degli habitat di specie. Segnatamente, secondo la giurisprudenza amministrativa "il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggi l'uomo o l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici...e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, e ciò indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, come peraltro più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia Comunitaria, la quale ha in particolare rimarcato come l'esigenza di tutela della salute umana diventi imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili,

in tutti i loro ambiti di azione, della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato” (T.A.R. Valle d'Aosta, sez. unica, 24 aprile 2021, n. 32 che richiama Corte di Giustizia CE, 26 novembre 2002 T132, sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, *Bluhme*; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 aprile 2005, n. 304).

12.7. - Chiarito, pertanto, che la misura contestata rientra tra le misure specificamente riferibili alle ZPS, è da ritenersi applicabile, ai fini dell'individuazione della procedura esperibile per l'adozione della stessa, l'art. 3 del D.M. 17 ottobre 2007 “Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)” il quale non prevede l'avvio di alcuna procedura concertata atteso che “le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», nonché dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come segue: criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS; criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS”. E ciò a differenza di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 17 ottobre 2007 “Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)” che invece prevede espressamente la partecipazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto nella procedura di adozione delle misure, disponendo, nello specifico, che “i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento all'atto con cui le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» e alle disposizioni del presente decreto, assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto”.

12.8. – La prima censura, quindi, non coglie nel segno, ritenendo, conseguentemente, assorbito il terzo motivo di ricorso, atteso che, non trattandosi di una procedura concertata, nell'adozione delle misure contestate, non ha correttamente costituito oggetto di valutazione l'attività istruttoria svolta dall'Università di Genova su commissione della ricorrente.

13. - Parimenti appare privo di pregio quanto lamentato con il secondo motivo di ricorso con riguardo all'asserita articolazione in termini assoluti del divieto di realizzare nuovi impianti eolici in aree esterne e, in particolare, ad un “buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS”, atteso che, in ossequio alla normativa statale e regionale, lo stesso riguarderebbe esclusivamente le aree interne al SIC/ZPS.

Tale assunto è smentito dalla semplice lettura delle misure impugnate dalle quali si evince che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la disposizione ammette espressamente la possibilità di prevedere impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt.

14. - Inoltre, si rileva l'infondatezza dell'asserita violazione della disciplina dettata in tema di “aree non idonee” di cui al paragrafo 17 del D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” secondo cui “al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate”.

15. - Segnatamente, all'allegato 3, lett. f) del D.M. 10 settembre 2010 viene previsto che “in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti: [...] le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale)”.

16. - L'istruttoria espletata appare pacificamente soddisfare quanto previsto dalle linee guida atteso che si basa sulla Carta



di identificazione del rischio per le specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CEE, dalla cui annessa Relazione scientifica, redatta ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 10 ottobre 2010, emerge l'individuazione di un buffer di 5 km che presenta un rischio che va da basso a molto elevato per le specie migratrici. La Carta costituisce, pertanto, strumento idoneo alla definizione del grado di rischio per le specie di cui all'Allegato I della direttiva 2009/147 CEE e di cui all'Allegato II e IV della direttiva 92/43 CEE, al fine di consentire l'adozione di opportune misure anticipatorie che consentano di ridurre o eliminare la possibilità del verificarsi di perturbazioni negative significative a carico della fauna migratrice derivanti dall'installazione di impianti industriali per l'energia eolica.

Inoltre, nelle "annotazioni" alle misure di che trattasi, è precisato che *"le misure di conservazione Sito specifiche relative agli habitat sono state individuate a seguito di apposite Procedure partecipate, finanziate dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007/2013, Misura 323: GOPP (Goal Oriented Project Planning) per quanto riguarda gli habitat acquatici e EASW (European Awareness Scenario Workshop) per quanto riguarda gli habitat aperti. Le Misure relative alle specie sono state individuate in relazione a quanto previsto nei Piani d'Azione (cogenti su tutto il territorio del SIC/ZPS) allegati allo Stralcio del Piano di Gestione del SIC/ZPS, costituito dalla I° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale regionale approvata con D.C.R. n. 307-52921 del 10 dicembre 2009, nonché in relazione agli aggiornamenti periodici sullo stato di conservazione. Per quanto concerne la fauna migratrice, le misure individuate rispondono alla Risoluzione 7.5/2002 della Conferenza delle parti della Convenzione di Bonn (Wind turbines and migratory species) e prevedono una carta riportante il gradiente di rischio per le specie di Allegato I della Dir. 2009/147/CEE e Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE derivante da installazioni industriali per l'energia eolica"* e all'art. 61 delle Misure di conservazione sito-specifiche sono puntualmente elencati i *"motivi per i quali si rende necessaria l'adozione per il SIC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" di Misure di conservazione Sito specifiche per la fauna migratrice che includono una Carta del rischio"*.

Non è pertanto ravvisabile il difetto di motivazione e di istruttoria dedotto dalla ricorrente e non sono stati portati in giudizio elementi sufficienti per ritenere manifestamente irragionevole o illogico l'inserimento del divieto di realizzare nuovi impianti eolici *"ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS, ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna, il più importante in ambito regionale, e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale (All. I Dir. 2009/147/CE)"*.

17. - Tutto ciò considerato, il ricorso è infondato e va respinto.

18. - La complessità delle questioni oggetto della presente controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

(Omissis)